

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - RPCT -

*Dalla legge n.190/12 al decreto legislativo n. 97/2016:
come cambia la figura del responsabile della prevenzione della corruzione.*

LEGALITÀ, ETICA E ANTICORRUZIONE

- ✓ **INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE**
- ✓ **OBBLIGHI**
- ✓ **ONERI**
- ✓ **RESPONSABILITA'**

1. Aspetti di natura generale e definitoria

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è una nuova figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'art. 1, co. 7 Legge 190/2011.

La figura del RPC è stata interessata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina unifica **in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza** e ne rafforza il ruolo;

prevede **poteri e funzioni** idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Ora il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

2. I compiti del RPCT

1. proporre all'organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione verificandone l'efficace attuazione ed idoneità;
2. definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3. verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
4. pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
5. riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta;
6. curare che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

3. Modalità di nomina da parte dell'organo di indirizzo politico

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016).

Viene superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico.

È altamente consigliato da ANAC mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di RPCT.

La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. È da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Si evidenzia, inoltre, l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

3. Modalità di nomina da parte dell'organo di indirizzo politico (segue)

Agli organi di indirizzo delle amministrazioni:

1. compete la valutazione in ordine alla scelta del RPCT, compatibilmente con i vincoli posti dal legislatore in materia di dotazione organica;
2. compete la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa.

Come deve essere individuato il responsabile della prevenzione della corruzione nelle università?

Nelle università, il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere individuato sulla base delle funzioni assegnate dallo statuto universitario ai diversi organi di Ateneo. L'incarico può essere conferito, con adeguata motivazione, anche a dirigente di seconda fascia, salvo adeguata motivazione.

4. Supporto conoscitivo e operativo al RPCT

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, **l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.**

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato, ove già non costituito, allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT.

Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.

5. Poteri di interlocuzione e controllo

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di **rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura**. E

merge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di **creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV**. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

In caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la **responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.** I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

- A)** Responsabilità e sanzioni a carico del responsabile anticorruzione, in caso di commissione di reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che non provi di aver predisposto il piano e di aver vigilato sull'osservanza:
- A1.** responsabilità dirigenziale ex art. 21 tu pubblico impiego (art. 1, co. 12, l. 190/2012): mancato rinnovo o revoca incarico;
 - A2.** responsabilità disciplinare (sospensione dal servizio senza retribuzione per minimo un mese, massimo sei; art. 1, comma 13, l. 190/2012)
 - A3.** responsabilità per danno erariale e di immagine per la PA (art. 1, co. 12, l. 190/2012)

- B)** Responsabilità e sanzioni a carico del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza per inadempimento obblighi pubblicazione, o mancata predisposizione piano triennale trasparenza, a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, d. lgs. 33/2013):
- B1.** responsabilità dirigenziale (mancato rinnovo o revoca incarico);
 - B2.** eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
 - B3.** rilievo ai fini della retribuzione di risultato e trattamenti accessori collegati alle performance individuali.

- C) Responsabilità a carico del responsabile trasparenza (ma anche di altri dirigenti e funzionari) per violazione obblighi di pubblicazione dati su enti vigilati (art. 47, d.lgs. 33/2012): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10000 euro a carico del "responsabile della violazione" (cfr. ANAC. Delibera n. 66 del 31 luglio 2013 in tema di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza").

7. Gli altri soggetti che potrebbero essere coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

1. referenti

Eventuali “referenti” del RPCT devono essere individuati nel PTPC.

I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse, quali, ad esempio, un Ateneo universitario che può essere anche dotato di una rete di uffici periferici.

Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure.

2. responsabili degli uffici

Nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8/2015 sugli enti di diritto privato, è stata prevista la possibilità di nominare referenti del RPCT nelle società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, laddove sia stato predisposta un'unica programmazione delle misure di prevenzione ex l. 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo.